



SERVIZIO DEMANIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 332/2018

**PUBBLICAZIONE ISTANZA DIVERSA DURATA DI CONCESSIONE DEMANIALE
MARITTIMA AD USO TURISTICO – RICREATIVO NON SUPERIORE AD ANNI VENTI IN
RAGIONE DELL'ENTIA' DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OEPRE REALIZZATE**

Art.18 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione

VISTI

L'art. 36, primo comma, del Codice della Navigazione che dispone: *“L'Amministrazione Marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo”*;

Visto l'art. 105, comma 2 lett. 1) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

visto l'art. 1, comma 18, del decreto legge 30.12.2009, n. 194, convertito dalla legge 26.02.2010, n. 25, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” in virtù del quale, a seguito delle modifiche intervenute, le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, aventi finalità turistico – ricreative, in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto e in scadenza, sono prorogate fino al 31 dicembre 2015;

Visto l'art. 4 – bis del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Legge Finanziaria 2007” art. 1, comma 253, prevede che le concessioni demaniali



marittime ad uso turistico – ricreativo possono avere durata superiore a sei anni, e comunque fino a venti anni, “in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare”;

Visto il Decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 (c.d. milleproroghe), convertito in legge in data 26 febbraio 2010 e s.m.i. al suo art. 1, comma 18 fa “salve le disposizioni di cui al disposto dell’art. 3, comma 4 – bis del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494”, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 253, che prevede che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo possono avere durata superiore a sei anni e comunque fino a venti anni, “in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare”, quindi la possibilità per gli imprenditori di correlare l’ammontare degli investimenti con la durata della concessione;


Viste le Linee Guida che l’Anci Toscana ha dettato al fine di intraprendere l’iter amministrativo nel caso di presentazione delle istanze per il prolungamento delle concessioni demaniali, con il previsto atto formale, fino ad un massimo di anni venti;

Vista la delibera G.C. n. 311 del 24.12.2015, con la quale il Comune di Castiglione della Pescaia ha approvato le suddette Linee Guida per l’ammissione in istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessione ai sensi dell’art. 3 comma 4-bis del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 1993, n. 494;

Visto l’art. 18, primo comma, del Regolamento del Codice della Navigazione che dispone: “*Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l’entità o per lo scopo, il capo del Compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell’albo del Comune ove è situato il bene richiesto*”.

RENDE NOTO

Che la società Cantiere Navale Castiglione s.r.l., P.IVA 00106720535, con sede in Castiglione della Pescaia (GR), via Molo di Levante, titolare della Concessione Demaniale Marittima n. 2/2011, rilasciata



allo scopo di mantenere un cantiere navale, uno yachting club con un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristorante) aperta a tutti, un'attività di vendita di imbarcazioni e accessori per la nautica, nonché uno specchio acqueo da destinare alle operazioni di alaggio, varo e ormeggio delle imbarcazioni, ha chiesto il prolungamento della suddetta C.d.M. per la durata massima di venti anni per investimenti effettuati;

ORDINA

la pubblicazione dell'istanza con la quale la società Cantiere Navale Castiglione s.r.l., P.IVA 00106720535, con sede in Castiglione della Pescaia (GR), via Molo di Levante, titolare della Concessione Demaniale Marittima n. 2/2011, ha chiesto il prolungamento della suddetta C.d.M. per la durata massima di venti anni per investimenti effettuati.


La pubblicazione della domanda si intende effettuata mediante diffusione degli elementi essenziali della domanda medesima e riportati nella presente Ordinanza.

La pubblicazione avrà luogo per **venti giorni** dal giorno 17.10.2018 al giorno 06.11.2018 e nelle seguenti modalità:

- sull'albo pretorio del Comune di Castiglione della Pescaia;
- sull'albo pretorio della Capitaneria di Porto di Livorno;
- sull'albo pretorio del competente Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano;
- sull'albo pretorio del competente Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia;
- sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana

INVITA

tutti coloro che possono avervi interesse a presentare per iscritto all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Castiglione della Pescaia, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione, osservazioni e/o opposizioni e ogni altra facoltà prevista dall'art. 18 del regolamento del Codice della Navigazione, che a pena di irricevibilità, dovranno essere presentate in bollo ed attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria pari ad € 35,00.




INFORMA

- Che le osservazioni presentate, ove pertinenti, saranno valutate e ne sarà reso conto nel provvedimento finale.
- Che in caso di presentazione di opposizioni aventi ad oggetto domande concorrenti, queste saranno valutate secondo un procedura comparativa tenendo conto delle maggiori garanzie di proficua utilizzazione dell'area stessa e che proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37. Cod. Nav.),
- Che qualora dovessero pervenire opposizioni aventi ad oggetto domande concorrenti, si darà avvio ad una nuova procedura ad evidenza pubblica, volta alla comparazione delle suddette istanze, sulla base dei principi sopra indicati e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 59/2010.
- Che il presente procedimento è promosso ad istanza di parte ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge. 241/1990 e s.m.i.;
- Gli interessati potranno chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso Responsabile del Settore Servizi Generali e Servizi alla Persona del Comune di Castiglione della Pescaia.
- Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. è la Dott.ssa Giorgia Giannini.
- Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai richiedenti è il Comune di Castiglione della Pescaia.
- Ai sensi dell'art.13 del R.eg. U.E. 2016/679 e s.m.i., si comunica che i dati personali forniti saranno raccolti e gestiti in forma cartacea ed elettronica dal Settore servizi Generali e servizi alla Persona del Comune di Castiglione della Pescaia per le finalità inerenti la gestione delle istruttorie volte al rilascio dei suddetti nulla osta.
- La sull'albo pretorio del Comune di Castiglione della Pescaia;
- sull'albo pretorio della Capitaneria di Porto di Livorno;
- sull'albo pretorio del competente Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano;
- sull'albo pretorio del competente Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia;
- sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana.

Per informazioni rivolgersi a:

5 Vele
2000 - 2018

Pagina 4 di 5



Ufficio Demanio Marittimo: tel 0564/927126

Email: g.giannini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
c.rocchi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

Responsabile Settore
GIANNINI GIORGIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

Responsabile Settore
GIANNINI GIORGIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.